SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

COMMISSIONI RIUNITE

8ª (Agricoltura e foreste)

e

11ª (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 6 APRILE 1967

(7ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente dell'8ª Commissione DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » **(1553)** (*D'iniziativa dei deputati Bartole; De Marzi Fernando ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio)**:

PRESIDENTE, *relatore* . . . *Pag.* 84, 86, 87, 88, 90 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
CARELLI 86, 87, 88, 90, 94, 97, 99, 100
GRIMALDI . . . 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98
MURDACA 91, 93, 94, 95, 98, 99
SAMEK LODOVICI 94, 95, 97
SANTARELLI . . 88, 90, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . 91, 92, 93, 94, 95 96, 97, 98, 99, 100
TORTORA 86
VOLPE, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 87, 88, 90, 96, 97, 98, 99, 100

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti:

della 8ª Commissione i senatori Attaguile, Carelli, Cataldo, Cittante, Compagnoni, Di Rocco, Grimaldi, Masciale, Marullo, Murdaca, Rovere, Santarelli, Sibille, Tedeschi, Tiberi e Tortora;

dell' 11ª Commissione i senatori Caroli, Cassese, Di Grazia, Lombari, Lorenzi, Orlandi, Perrino, Peserico, Pignatelli, Samek Lodovici, Sellitti, Simonucci, Zanardi, Zelioli Lanzini e Zonca.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma e per la sanità Volpe.

TIBERI, *f.f. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bartole; De Marzi Fernando ed altri: « Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » (1553) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bartole; De Marzi Fernando, Berloffa, De Leonardis, Urso, Agosta, Laforgia e Tambroni: « Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come risulta dall'ordine del giorno odierno, sarò io a sostituire il compianto senatore Militerni — alla cui memoria rivolgiamo un reverente pensiero — nella funzione di relatore per la parte che dobbiamo ancora esaminare del disegno di legge. Ora è evidente che il lavoro, lo studio, la competenza, l'approfondita conoscenza della materia del nostro collega scomparso sono stati più che sufficienti a formare la nostra opinione su diversi punti importanti del disegno di legge stesso, per cui il mio compito si ridurrà a ben poco.

I colleghi ricordano che durante l'ultima seduta era stato accantonato l'articolo 30 al fine di meglio chiarire la questione dell'aleurone di frumento, cui nell'articolo si fa riferimento a proposito degli ingredienti dei quali dovrebbe essere consentito l'uso nella confezione delle paste speciali. Sull'ammissione di tale sostanza, già in sede di discussione generale, erano stati infatti avanzati molti dubbi, ai quali il senatore Militerni aveva per la verità risposto nella maniera esauriente che gli era abituale; e successivamente, appunto durante la discussione dell'articolo in questione, erano stati proposti degli emendamenti tendenti a sopprimere le parole « aleurone di frumento ».

La questione, come dicevo, è molto dibattuta. Per taluni l'aleurone, come sostanza chimica ben definita, addirittura non esisterebbe: si parla cioè di cellula aleuronica e di aleurone, ma quando si va alla sostanza, si tratta sempre di uno strato di cellule che si trovano in una parte della cariosside dei semi, non solo in quelli di frumento, ma in molti altri, come sostanza di riserva per l'embrione. L'aleurone di frumento, che si trova appunto nell'endosperma della cariosside, sembra contenga sostanze di altissimo valore nutritivo; però, sull'opportunità di aggiungerlo ad un alimento come la pasta, i pareri sono, come dicevo, discordi.

La ragione per cui il collega Militerni e chi ha l'onore di sostituirlo in questo momento si erano orientati verso una valutazione più serena del problema e tendente cioè a lasciare immutata l'attuale formulazione dell'articolo 30 (nonostante le proposte di emendamento soppressivo cui accennavo dianzi, provenienti, oltre che dal Governo, dai colleghi Lombari e Carelli), va ricercata anche nel fatto che erano pervenute molte lettere e sollecitazioni, dettate evidentemente da interessi di natura industriale, in contrasto sull'uso dell'aleurone. Io non starò ora a ripetere tutto quanto era stato detto in proposito dal senatore Militerni, anche perchè i resoconti di quelle sedute riportano le sue argomentazioni e gli interventi di tutti noi in maniera chiara e dettagliata; desidero solo ricordare che, alla fine, egli, dato che non si riusciva a raggiungere un accordo nè in un senso nè nell'altro, propose di rimettere la questione ad un organo di alta competenza scientifica qual'è il Consiglio nazionale delle ricerche, esponendo le difficoltà in cui si trovava la Commissione e chiedendo un parere in merito. Tale parere è ora pervenuto; ma, prima di darne lettura, desidero comunicare che abbiamo ricevuto sul problema opuscoli e lettere anche di persone autorevoli, come il Direttore dell'Istituto di biologia di Napoli. Ciò che è strano è il fatto che nell'*Enciclopedia chimica* della Treccani, nel *Dizionario di chimica*, nell'Enciclopedia Treccani ed in quella della UTET, si identifica l'aleurone col glutine: ora, io non sono certo in grado di dire se si tratti o meno di un errore, ma questo dimostra come sia stato utile rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche.

Il parere emesso è in questi termini:

« Egregio Senatore,

sulla base del parere che ho chiesto all'Istituto superiore di sanità, e dell'esame della documentazione consegnata a mano dall'onorevole senatore Militerni, contenente fra l'altro anche un parere dell'Istituto nazionale della nutrizione, e a seguito di ulteriori approfondimenti, le trasmetto qui di seguito le osservazioni sui quesiti posti.

1) Per quanto riguarda la definizione e composizione chimica dell'aleurone di frumento ed il suo valore nutritivo, si fa presente che non esiste una sostanza che si possa definire " aleurone di frumento " sia sotto un punto di vista scientifico che da un punto di vista merceologico.

Si può ipotizzare che con questo termine si sia voluto indicare, alternativamente,

a) quei prodotti che con nome di fantasia (ad esempio aleuronine, estratti aleuronici, eccetera) sono stati presentati al commercio.

b) Lo strato di cellule aleuroniche che rappresenta la parte più interna della corteccia dei chicchi dei cereali.

Nel primo caso, la costituzione dei prodotti finora proposti è stata accertata come consistente in soluzioni acquose in cui l'unico componente presente in quantità apprezzabili, anche se piccole, è il furfurolo, e cioè una sostanza priva di ogni interesse dal punto di vista nutritivo.

Nel secondo caso, si fa notare che la separazione dello strato di cellule aleuroniche dagli altri strati della crusca è operazione particolarmente difficile che è stata effettuata a scopo sperimentale soltanto con l'ausilio di un microtomo, procedimento che, ovviamente, non può essere portato su basi industriali, almeno con le tecnologie oggi conosciute.

Pertanto, volendo introdurre lo strato aleuronico nella pasta, si dovrebbe aggiungerlo congiuntamente alla crusca, ciò che, oltre a peggiorare notevolmente i caratteri organolettici del prodotto, presenta l'inconveniente di introdurre nell'organismo umano un elemento inutilizzabile a scopi nutritivi, dato che le pareti delle cellule aleuroniche non vengono digerite dall'organismo umano che, com'è noto, non possiede enzimi cellulosici.

2) Per quanto riguarda la possibilità di riconoscere e dosare, anche indirettamente, l'aggiunta di aleurone di frumento alle paste alimentari, ai fini della difesa da eventuali frodi, si fa presente che tale problema potrebbe essere risolto con l'osservazione microscopica, che tuttavia rivelerebbe l'aggiunta di un componente non utilizzabile dall'organismo umano.

L'Istituto superiore di sanità ha inoltre fatto presente, nella sua risposta, che da parecchi anni a questa parte ha seguito il problema in questione, esaminando tutti i prodotti via via proposti, ed ha sempre espresso parere sfavorevole al loro impiego, poichè per nessuno di essi si è dimostrata l'utilità biologica nè una composizione caratteristica, definibile e univocamente riconoscibile.

Spero di aver risposto in maniera esauriente ai quesiti da lei postimi.

Rimango comunque a sua disposizione per ogni eventuale necessità, e colgo l'occasione per inviarle i più cordiali saluti ».

La risposta del Consiglio nazionale delle ricerche, praticamente, mi pare che sia negativa ai fini del mantenimento delle parole « aleurone di frumento ». Ora, qui si tratta di vedere se conviene — questo è il quesito che pone il relatore — limitarci ad accettare l'emendamento soppressivo presentato dal Governo, o se non sia preferibile invece un'altra soluzione, quale potrebbe essere quella di non indicare nulla e di stabilire che l'eventuale aggiunta di qualsiasi sostanza nella produzione di paste speciali può essere consentita previa autorizzazione dei Ministeri competenti. Questa è una soluzione, a mio parere, anche conveniente, tanto più che qualcuno, specialmente l'Istituto nazionale della nutrizione, osserva che l'elencazione degli ingredienti contenuta nell'articolo 30 non è completa e in esso si dice peraltro che l'impiego di ingredienti diversi da quelli indicati nel presente artico-

lo deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria. Mi rimetto, comunque, alla Commissione e do la parola al senatore Carelli, il quale a sua volta ha presentato un emendamento nel senso indicato.

C A R E L L I . La ringrazio, signor Presidente, per il chiarimento dato; però faccio rilevare che il mio emendamento, che collima con la proposta dell'onorevole Sottosegretario, non si riferiva soltanto all'aleurone di frumento. Io, infatti, sollevai dei dubbi sull'inciso dell'articolo 30, là dove si dice che è consentita la produzione di paste speciali, contenenti ingredienti alimentari quali: malto, spinaci, pomodoro, germe di grano, aleurone di frumento e carni di bue, di maiale o di gallinacei e con l'aggiunta di condimenti, spezie e droghe — e obiettai: perchè mai di gallinacei e non anche di palmipedi o di trampolieri?

Ora, a me sembrava che non fosse compito della nostra Commissione, ma degli organi tecnici, indicare un determinato orientamento; proposi, pertanto, di sopprimere l'inciso suddetto e di affidare ai Ministeri della sanità, dell'agricoltura e dell'industria, previo parere di altri organi tecnici, il compito di autorizzare, con decreto, le modalità di impiego, la produzione e il commercio degli ingredienti da introdurre nelle paste speciali. Io mi permetto, signor Presidente, di insistere nell'emendamento che, a mio parere, riporterebbe su un piano di giustizia la questione.

T O R T O R A . Vorrei fare osservare che fino ad oggi, non essendo stata regolamentata la materia, si sono verificate delle truffe anche in commercio.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Vuole dire « sofisticazioni »!

T O R T O R A . Parlo di truffe, perchè quando la pasta all'aleurone posta in commercio costa il doppio della pasta normale, si tratta di una truffa vera e propria, secondo le spiegazioni che ci sono state fornite dall'Istituto superiore delle ricerche, in quanto l'aleurone di frumento o non è possibile estrarlo o addirittura non esiste. Ora, poichè truffe del genere potrebbero ripetersi per le altre sostanze, dal momento che elaboriamo una legge, è bene essere molto precisi e, quindi, sono d'accordo con coloro che intendono affidare al Ministero della sanità, che è l'unico organismo che disponga di strumenti tecnici adeguati, il compito di autorizzare le modalità di impiego, la produzione e il commercio degli ingredienti da introdurre nelle paste speciali. Mi sembra che questa sia l'unica soluzione che possa garantirci contro le frodi troppo spesso perpetrate in commercio per mancanza di una severa regolamentazione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Il senatore Tortora praticamente aderisce alla proposta del senatore Carelli, il quale propone di sostituire l'articolo 30 con il seguente:

« È consentita la produzione di paste speciali contenenti ingredienti alimentari.

L'impiego di detti ingredienti deve essere autorizzato con decreto del Ministro della sanità di concerto coi Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio, previo parere dell'Istituto superiore della sanità e dell'Istituto nazionale della nutrizione. Nel decreto sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso, per la produzione ed il commercio degli ingredienti autorizzati ».

Aggiungo subito che l'Istituto nazionale della nutrizione, che io ho consultato prima ancora che venisse deciso di rivolgerci al Consiglio nazionale delle ricerche, aveva proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo 30 — molto simile peraltro a quello presentato dal senatore Carelli — così formulato:

«È consentita la produzione di paste speciali contenenti vari ingredienti alimentari.

Tali ingredienti debbono essere autorizzati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio. Nel decreto sono stabilite le norme e le moda-

lità per l'impiego e, al caso, per la produzione ed il commercio degli ingredienti autorizzati.

Le paste speciali devono essere prodotte esclusivamente con semola; » — questo mi trova molto favorevole, dico la verità, perchè la semola si ricava dal grano duro, e, a prescindere dall'interesse che possiamo avere noi meridionali, è bene che anche le paste speciali siano prodotte con grano duro — « tali paste devono essere poste in commercio con la denominazione " pasta di semola ", seguita dalla specificazione degli ingredienti aggiunti.

Sulle confezioni devono essere indicati gli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso e gli estremi del decreto di autorizzazione degli ingredienti stessi ».

C A R E L L I . Dichiaro di rinunciare al mio emendamento.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Preferirei, dico la verità, che lei facesse proprio l'emendamento testè illustrato, tanto più che la sostanza del suo emendamento è identica.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Io penso che possiamo essere d'accordo con questa impostazione di emendamento, e cioè: introdurre il riferimento alla pasta di semola e togliere l'inciso « previo parere dell'Istituto superiore della sanità eccetera ».

C A R E L L I . D'accordo; dichiaro di rinunciare all'emendamento presentato e di fare mio quello proposto dall'Istituto nazionale della nutrizione.

G R I M A L D I . Credo che sia indispensabile mantenere il terzo comma dell'articolo 30 che dice: « Per le paste con l'aggiunta di carne devono essere indicate sull'involucro o recipiente che le contiene anche la data di fabbricazione, la durata di conservabilità e le modalità di conservazione ».

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* D'accordo.

C A R E L L I . Lo accetto.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Il terzo comma può rimanere perchè non contraddice nulla.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo, del secondo e dell'ultimo comma dell'articolo 30, presentato dal senatore Carelli e di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 30 il quale con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« È consentita la produzione di paste speciali contenenti vari ingredienti alimentari.

Tali ingredienti debbono essere autorizzati con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e foreste e per l'industria e commercio. Nel decreto sono stabilite le norme e le modalità per l'impiego e, al caso, per la produzione e il commercio; la conservazione e, ove necessario, la prescrizione della data di fabbricazione e la durata di conservabilità degli ingredienti autorizzati.

Le paste speciali debbono essere prodotte esclusivamente con semola; tali paste debbono essere poste in commercio con la denaminazione " pasta di semola " di grano duro, seguita dalla specificazione degli ingredienti aggiunti.

Sulle confezioni devono essere indicati gli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso e gli estremi del decreto d'autorizzazione degli ingredienti stessi.

Per le paste con l'aggiunta di carne devono essere indicate sull'involucro o recipiente che le contiene anche la data di fabbricazione, la durata di conservabilità e le modalità di conservazione ».

(*È approvato*).

Riprendiamo ora l'esame degli articoli del disegno di legge. Nell'ultima seduta, come i colleghi ricorderano, avevamo esaurito l'esame del titolo VI. Passiamo ora al

TITOLO VII

Prelevamento dei campioni e controlli

Art. 41.

Le modalità per il prelevamento dei campioni di cereali, di sfarinati, di pane e di pasta alimentare saranno stabilite con il regolamento.

Il Governo propone la sostituzione dell'articolo con il seguente:

« Per il prelevamento dei campioni di cereali, di sfarinati, di pane e di pasta alimentare si applicano le norme stabilite dal Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 ».

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* È una proposta che viene fatta per semplificare; altrimenti dovremmo integrare il testo che ha trasmesso la Camera dei deputati.

G R I M A L D I . Probabilmente, se il Governo avesse ascoltato alcune mie parole, non avrebbe preso questa strada: noi qui ci riferiamo ad un regolamento della legge del 1962 che non esiste. Il regolamento alla legge n. 283 del 1962 non è stato mai fatto; quindi tanto vale fare riferimento ad un regolamento che dovrà essere emanato. Pertanto io sono per il testo originario.

S A N T A R E L L I . Sono d'accordo con le considerazioni svolte dal collega Grimaldi, perchè l'emendamento governativo non può fare riferimento ad un regolamento inesistente. Ritorniamo al testo della Camera: questo spingerà il Governo ad emanarlo, ma ricorrere ora ad un regolamento che non esiste, a me pare sia un ricorrere ad una scappatoia che permette al Governo di avere le mani libere per poter fare quello che vuole in merito, e questo non è giusto. Siamo, quindi, anche noi favorevoli al testo della Camera.

C A R E L L I . L'onorevole Sottosegretario ha presentato un emendamento che si riferisce al regolamento di esecuzione della legge n. 823 del 1962, regolamento che senza dubbio esiste nella stesura...

S A N T A R E L L I . Non esiste niente!

C A R E L L I . Ora, riferendoci a quelle disposizioni esistenti nella stesura non resa ufficiale da una pubblicazione...

S A N T A R E L L I . ...che non conosciamo!

C A R E L L I . Esatto; ma se accettiamo l'emendamento governativo aggiungendo una norma transitoria, secondo la proposta del nostro Presidente...

P R E S I D E N T E , *relatore.* Un momento; la norma transitoria che avevo proposto aveva un altro significato, in quanto non sapevo della mancanza di questo regolamento. Ora, poichè autorevoli colleghi hanno fatto affermazioni in tale senso, occorre mantenere il testo della Camera.

G R I M A L D I . Le organizzazioni di categoria, cui mi sono rivolto 15 giorni fa, mi hanno confermato la mancanza di quel regolamento e questo a distanza di 5 anni dalla pubblicazione della legge.

S A N T A R E L L I . Ma chi meglio del Governo può dirci se esiste o meno questo regolamento?

P R E S I D E N T E , *relatore.* Come Presidente della Commissione, ho il dovere di accertare la veridicità di questa situazione; quindi, in attesa di avere conferma da parte del Ministero, accantoniamo l'articolo 41 e passiamo ai seguenti.

Art. 42.

I campioni devono immediatamente essere inviati per le analisi ai laboratori di igiene provinciali e comunali ovvero agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi. Contemporaneamente, entro il termine perentorio di 20 giorni dal prelevamento dei campioni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Entro lo stesso termine perentorio, analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali o la merce sia stata consegnata con distinta resa obbligatoria dall'articolo 24.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico provinciale istanza di revisione, in carta da bollo, unendovi la ricevuta del versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine di 60 giorni dalla data del prelevamento del campione.

Per la comunicazione agli interessati si provvederà nei modi e nei termini previsti dal secondo comma del presente articolo.

Il caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di revisione o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmetterà, entro il termine di 15 giorni dall'una o dall'altra scadenza, le denunce al medico provinciale del luogo ove ha sede la ditta per i provvedimenti di cui al successivo articolo 44.

Qualora invece si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, il medico provinciale trasmetterà immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria.

In tal caso l'istanza di analisi revisionale dovrà essere presentata direttamente alla autorità giudiziaria competente, la quale provvederà alternativamente a disporre la revisione nelle forme indicate dai commi precedenti o ad ordinare perizie ai sensi degli articoli 314, 391 e 398 del codice di procedura penale.

Le spese relative all'analisi di revisione sono a carico del richiedente, tanto nel caso di condanna, quanto nei casi di definizione in via amministrativa o di condono.

Per l'esecuzione dell'analisi di revisione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190.

Do lettura anche dell'articolo 43.

Art. 43.

La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge, nonchè di quelle che verranno stabilite con il regolamento e con i provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dalla legge medesima è affidata al Ministero della sanità ed al Ministeso dell'agricoltura e delle foreste.

A tal fine le autorità preposte alla vigilanza possono procedere in qualunque momento ad ispezione e prelievo di campioni nei locali di produzione, di deposito e di vendita, nonchè sugli scali e sui mezzi di trasporto. Esse possono, altresì, procedere al sequestro delle merci. Il medico provinciale, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, può ordinare la distruzione delle merci sequestrate.

Le persone incaricate del servizio di vigilanza sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

A questi due articoli il Governo ha presentato un emendamento tendente a fonderli in un unico testo del seguente tenore:

« La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e di quelle che verranno emanate per l'esecuzione della mede-

sima, è affidata al Ministero della sanità e al Ministero dell'agricoltura e foreste secondo le rispettive competenze.

« Per l'esercizio di tale vigilanza da parte delle autorità sanitarie e degli organi e servizi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

« Le persone incaricate del servizio di vigilanza a norma dei precedenti commi, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica ».

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Il principio che ha suggerito questo emendamento è quello di evitare una disparità di trattamento tra prodotto e prodotto, cioè si è voluto estendere un unico principio a tutti i prodotti alimentari. Quindi si è voluta l'unificazione, da cui è scaturita la proposta di fondere i due articoli.

P R E S I D E N T E , *relatore.* In linea subordinata, ove si ritenga di mantenere la formulazione del testo, il Governo propone di sostituire il quarto comma dell'articolo 42 con il seguente:

« Il termine per la esecuzione delle analisi di revisione deve decorrere dal giorno della ricezione, da parte dell'Istituto superiore di sanità, della domanda e del campione, corredati dai documenti necessari e dalla ricevuta di pagamento della prescritta tassa ».

Sempre in via subordinata, propone altresì di sostituire il settimo comma dello stesso articolo con il seguente:

« Il medico provinciale, qualora si tratti di delitti previsti dal capo II e dal capo III del Titolo VI del libro II del Codice penale, trasmetterà immediatamente le denuncie all'autorità giudiziaria ».

C A R E L L I . Il settimo comma dell'articolo 42 nel testo approvato dalla Camera recita: « Qualora invece si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, il medico provinciale trasmetterà immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria ».

Vorrei sapere quale differenza sostanziale esiste tra questo testo e quello dell'emendamento testè letto dal Presidente.

Comunque, io sono del parere che si tratti di una norma regolamentare, che va accettata così come è stata proposta dal Governo. Non abbiamo motivi particolari per discutere su norme regolamentari che sono di competenza dell'Esecutivo.

G R I M A L D I . Il Codice penale fa espressa menzione di questo tipo di frode, anche se noi non lo diciamo. Comunque, io ritengo superfluo l'emendamento.

S A N T A R E L L I . Signor Presidente, l'articolo 42 mi sembra il più importante del disegno di legge, perchè esso, trattando del problema dei prelievi e dei controlli, disciplina un po' tutta la materia.

Per quanto riguarda il quarto comma, noi non siamo contrari a rivederlo. Non siamo però d'accordo sulla dizione proposta dal Governo, perchè in essa non si fa alcun riferimento alla data del prelievo. Nell'emendamento del Governo è detto infatti: « Il termine deve decorrere dal giorno della ricezione, da parte dell'Istituto superiore di sanità, della domanda e del campione, corredati dai documenti... ». Non si precisa nulla, e l'Istituto superiore di sanità può far decorrere il termine dal giorno che vuole.

Noi vorremmo proporre questa dizione: « Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di prelevamento del campione ».

P R E S I D E N T E , *relatore.* Allora, lei vuole elevare il termine?

S A N T A R E L L I . Il Governo, anche se non lo dice in modo esplicito, fa capire che non vi è la possibilità di effettuare le analisi nel ristretto tempo di 60 giorni. Noi proponiamo quindi di portare il termine da 60 a 90 giorni.

Per quanto riguarda il settimo comma, il problema ci sembra molto importante. Con l'emendamento proposto dal Governo si autorizzerebbe il medico provinciale a trasmettere immediatamente, nel caso di delitti previsti dal capo II e dal capo III del Titolo VI del libro II del Codice penale, le denunce all'autorità giudiziaria.

Accettare questo emendamento significherebbe annullare la formulazione innovativa del provvedimento. C'è stato un lungo dibattito alla Camera su questo comma. Qui, per qualsiasi reato, anche il più piccolo, il medico provinciale avrebbe l'autorità di deferire all'autorità giudiziaria. Lo stesso disegno di legge, con gli articoli 44 e 45, viene incontro alle preoccupazioni che il Ministero ha affacciato proponendo questo emendamento.

Non vorrei ripetere il discorso che ho fatto l'altra volta. Chi è che commette il reato? Il proprietario? Il lavoratore? Qui si corre il rischio che il proprietario possa in certo senso rivalersi sul lavoratore il giorno in cui si viene a trovare di fronte ad un prelievo che non risponde a tutti i requisiti previsti dalla legge. Con la modifica che vuole apportare il Governo si attribuirebbe la colpa un po' a tutti, anche per piccole cose che la legge invece tutela e giustamente.

Concludendo, noi siamo favorevoli a mantenere il testo della Camera con l'elevazione a 90 giorni del termine per le analisi.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Quando vi è un reato (e l'ipotesi è chiara: materia prima non conforme alle norme sanitarie), questo reato lo commette chi usa la materia prima, non l'esecutore materiale. È chiaro che il proprietario del vapoforno è il responsabile, a meno che l'operaio non sia a conoscenza della frode, nel qual caso egli concorre nel reato.

M U R D A C A . Nella formulazione o nella fusione degli articoli 42 e 43 noi ci dobbiamo preoccupare di due cose. La prima è: chi deve esercitare la vigilanza ai fini dell'osservanza delle norme del disegno di legge che stiamo esaminando. E questo mi pare che l'emendamento che propone la fusione dei due articoli lo dica in modo molto chiaro, e cioè: « La vigilanza per la applicazione delle norme della presente legge e di quelle che verranno emanate per la esecuzione della medesima è affidata al Ministero della sanità ed al Ministero della agricoltura e foreste secondo le rispettive competenze. Per l'esercizio di tale vigilanza da parte delle autorità sanitarie e degli organi e servizi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ». Credo che potremmo essere tutti d'accordo nel lasciare invariati i due primi commi del testo proposto dal Governo con il suo emendamento sostitutivo. Direi che potremmo accettare anche il terzo comma, che dice: « Le persone incaricate del servizio di vigilanza a norma dei precedenti commi, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica ». Si tratta di specificazioni quasi superflue; comunque possono essere mantenute, poichè credo che non tolga e non aggiunga nulla alla legge.

Secondo me, poi, ha ragione il collega Santarelli quando dice che bisogna precisare il termine entro il quale si deve effettuare l'analisi dei campioni prelevati. Come si prelevano i campioni credo che sia a tutti noto, perchè la procedura è la stessa sia per ciò che riguarda le infrazioni che possono essere commesse in questo settore, sia per quelle accertate in altri settori. Quindi il prelievo si sa come deve essere fatto. Ma che l'analisi sia eseguita entro un termine preciso è cosa importante per tutti, nell'interesse della giustizia. Un termine dobbiamo porlo, sia esso di 60 o di 90 giorni (questo non ha importanza oppure ha un'importanza molto relativa), perchè altrimenti si potrebbero verificare delle lungaggini nell'accertamento delle eventuali responsabilità per denunzie di reati che determinano un certo allarme, allarme che

deve essere placato. Il termine però deve decorrere dal prelievo. Non si può lasciare infatti all'arbitrio di coloro che debbono mandare i campioni all'analisi di stabilire il termine per la ricezione.

Quanto all'emendamento che dovrebbe sostituire in via subordinata il settimo comma dell'articolo 42 e nel quale è previsto che il medico provinciale, qualora si tratti di delitti previsti dal capo II e III del Titolo VI, eccetera del Codice penale, trasmetterà immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria, anche qui si tratta di una precisazione superflua. Un cittadino qualunque, venendo a conoscere che è stata commessa un'infrazione, anche se da ignoti, può esercitare il suo diritto di eccitare i poteri del Pubblico ministero, della Procura della Repubblica, affinchè proceda, perchè si è accertata un'infrazione nel pastificio tale o nel forno tal'altro. Il Ministero propone questo emendamento qualora non sia accettata la fusione degli articoli 42 e 43. Io credo che esso sia invece da scartare e sia opportuno accogliere l'emendamento sostitutivo dei due articoli. Perchè quando si viene a conoscenza — ripeto — attraverso gli organi di polizia giudiziaria o di vigilanza, dell'esistenza di un'irregolarità, di un'infrazione che poi il magistrato stabilirà se sia o non sia reato, questa deve essere denunziata senz'altro all'autorità giudiziaria.

Circa la preoccupazione manifestata dal senatore Santarelli, cioè la necessità di stabilire a carico di chi debba essere posta la responsabilità, è cosa che riguarda soltanto il magistrato. L'organo di vigilanza, lo agente di polizia deve denunziare il fatto accertato contrario alle disposizioni di legge. Sarà poi il magistrato, sentito l'interessato, che stabilirà se sia il denunziato o altri per lui a dover rispondere del reato accertato.

Ritengo quindi che il testo proposto possa soddisfare.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Vorrei che l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'agricoltura esprimesse in merito il suo pensiero, sia come rappresentante del Governo che come avvocato.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Solo come parlamentare, vorrei far notare che l'articolo originario reca una serie di disposizioni che, pur se di contenuto regolamentare, non so quanto sarebbe opportuno tralasciare. L'articolo 42 prevede infatti un giudizio dei laboratori d'igiene provinciali e comunali, che possono anche archiviare la questione qualora riconoscano che non vi è infrazione, ma che debbono trasmettere denuncia al medico provinciale qualora dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge. Contro il provvedimento del medico provinciale che l'interessato ritenga lesivo nei suoi confronti può essere avanzato ricorso per la revisione.

Ora mi chiedo se è il caso di tralasciare tutto questo, così chiaramente stabilito dall'altro ramo del Parlamento e che tanta importanza riveste ai fini della snellezza del procedimento penale in quanto permette di usare delle cautele forse impossibili in sede giudiziaria. La difesa, ad esempio, potrebbe anche avanzare dei dubbi sulla prova generica; potrebbe magari accadere che non si trovassero i campioni; ed allora il procedimento penale finirebbe con una sentenza di insufficienza di prove, per cui non si raggiungerebbe l'effetto voluto, che è quello di poter ottenere tutti gli elementi che consentano di punire in sede penale colui il quale ha commesso l'infrazione. Il dettato dell'articolo 42 nel testo pervenutoci permetterebbe invece di trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria con una generica talmente perfetta che al pretore non resterebbe altro che emettere la condanna adeguata al caso.

Dirò di più: a mio avviso sarebbe il caso di chiedere un parere in proposito alla Commissione giustizia, in quanto non so se vi sono precedenti disposizioni, anche di carattere generico, cui ci si dovrebbe riallacciare.

G R I M A L D I . Per quanto riguarda il quarto comma sono d'accordo col collega Santarelli sull'opportunità di elevare a 90 giorni il termine fissato per le analisi di revisione; però sempre a partire dalla

data di prelevamento del campione. Se poi sussistessero ancora preoccupazioni in merito, si potrebbe parlare di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda e del campione; ma ritengo comunque più esatta la tesi del collega Santarelli.

Circa il settimo comma, poichè si tratta di delitti previsti dal Codice penale, esiste già il diritto-dovere di regolarsi in conformità. Mi sembrerebbe pertanto opportuna la soppressione del comma stesso, che appare pleonastico.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Bisogna stare attenti alla serie di termini qui indicati, perchè ad esempio l'Istituto superiore di sanità potrebbe ricevere il campione quando fossero già trascorsi 60 giorni dal prelievo, ed allora non si potrebbe più procedere ad alcuna punizione. I campioni vanno infatti immediatamente ai laboratori; questi debbono provvedere entro il termine perentorio di 20 giorni; poi si concedono altri 15 giorni, e via dicendo. Ora si tratta di analisi molto delicate, per cui sarebbe opportuno che il termine di 60 giorni decorresse dalla data di recezione del campione da parte dell'Istituto superiore di sanità.

G R I M A L D I . Ma normalmente la revisione viene chiesta dalla parte, che opera in pratica attraverso la Prefettura. Allora si potrebbe far decorrere il termine dalla data di presentazione della domanda di revisione.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Come relatore mi dichiaro contrario alla fusione dei due articoli, pur accettando alcuni dei concetti espressi dal rappresentante del Governo in merito all'articolo 42. Sulla durata del termine mi rimetto alla Commissione; ma accetto comunque la formulazione proposta per il quarto comma dal Sottosegretario di Stato per la sanità.

M U R D A C A . Però la domanda ed il campione sono due cose differenti, da considerarsi pertanto separatamente.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* L'osservazione del senatore Murdaca è pertinente.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Anche da parte degli interessati si insiste perchè il termine decorra dalla data di ricezione: di che cosa? Possiamo stabilirlo. Secondo me, ci si dovrebbe riferire alla ricezione del campione.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Anche contro l'azione giudiziaria è prevista una certa decadenza e addirittura la prescrizione, se non si procede entro un determinato termine. La legge non deve consentire a nessuno di lasciare una persona sotto processo a tempo indeterminato. Ora, fissiamo, magari, il termine di 90 giorni, ma dalla data di presentazione della domanda di revisione.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Qui bisogna vedere se vi sono difficoltà di ordine pratico, perchè la domanda si presenta, mi pare, al medico provinciale, poi questi deve trasmettere il campione all'Istituto superiore di sanità.

G R I M A L D I . Dobbiamo dare al ricorrente dei termini precisi di decorrenza o dalla data di presentazione della domanda o da quella del prelevamento del campione.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Normalmente chi fa la domanda non presenta contemporaneamente anche il campione.

G R I M A L D I . La procedura è la seguente: si prelevano tre campioni; il primo va al laboratorio di igiene e profilassi provinciale, il secondo resta all'esercente presso il quale è stato prelevato, il terzo è a disposizione della Direzione generale della sanità e lo conserva l'Ufficio provinciale di sanità. Nel momento in cui si presenta la domanda di revisione al medico provinciale, accompagnata dal versamento di 5.000 lire, l'Ufficio provinciale della sanità invia

subito il terzo campione alla direzione sanitaria. È una procedura semplicissima e 60 giorni sarebbero sufficienti.

M U R D A C A . Miglioriamo la dizione dell'articolo 42 e diciamo « 90 giorni dalla data di presentazione della domanda ».

P R E S I D E N T E , *relatore.* Sono d'accordo nel fare decorrere i termini dal giorno di ricezione di qualcosa. Voi dite che sia meglio fare riferimento alla domanda anzichè al campione, e non alla domanda e al campione insieme perchè si creerebbe confusione.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Non direi « ricezione », ma « dalla presentazione della domanda ».

P R E S I D E N T E , *relatore.* Fate come volete, ma io direi « dal giorno di ricezione ».

S A N T A R E L L I . Chi ci dice quando la Provincia riceve la domanda?

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Qui si tratta in sostanza di venire incontro all'esigenza giustificatissima dell'Istituto superiore di sanità il quale vuole essere messo in condizione, in ogni caso, di potere fare questi accertamenti nei termini previsti; nello stesso tempo, però, dobbiamo cautelare il privato dal pericolo di trovarsi a tempo indeterminato sotto indagine.

Per me, così come stanno le cose, ha ragione l'Istituto superiore di sanità perchè il termine è talmente ristretto per cui, nella maggior parte dei casi, esso non sarebbe in condizione di potere effettuare gli accertamenti entro il periodo prescritto. Allora, direi di elevare il termine a 90 giorni, perchè gli uffici periferici possano consentire all'Istituto superiore di sanità di avere subito i campioni; occorre però, affinchè tutti siano cautelati, dire: « Le analisi di revisione saranno eseguite presso lo Istituto superiore di sanità entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di revisione ».

C A R E L L I . Mi permetto di osservare che sarebbe molto grave riferirsi all'aspetto amministrativo della questione non tenendo conto dell'aspetto tecnico, cioè delle alterazioni del campione che potrebbero verificarsi e quindi falsare il parere dell'organo tecnico che deve eseguire l'analisi.

Noi dobbiamo mettere l'Istituto superiore di sanità nella condizione di potere analizzare il campione con tempestività, entro un determinato periodo, onde evitare che avvengano delle alterazioni nel campione stesso. Pertanto, sono del parere che la decorrenza di 60 giorni o di 90 giorni debba riferirsi per forza maggiore alla data di prelevamento del campione.

M U R D A C A . Credo che la preoccupazione del senatore Carelli sia infondata perchè, così come stanno le cose, al di là di 90 o 100 giorni non si può andare. Infatti, nei commi precedenti si dice: « Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento e il certificato di analisi. Contemporaneamente... ».

S A N T A R E L L I . Ci si riferisce sempre al prelevamento del campione.

M U R D A C A . Tutto sommato, quindi, si tratta di fare sì che non si vada al di là di quattro mesi, per cui possiamo dire: « Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda di revisione ».

P R E S I D E N T E , *relatore.* « ...dalla data di presentazione della domanda », cioè come se fosse « dalla data di ricezione ».

S A M E K L O D O V I C I . Il cittadino, in sostanza, che si trova sotto accusa e al quale è stato notificato il risultato negativo di una determinata analisi, dice: non mi arrendo di fronte a questa analisi, la contesto, quindi presento domanda di revisione presso l'Istituto superiore di sanità.

M U R D A C A . Domando se non sia il caso di accettare l'emendamento proposto dal Governo per ciò che riguarda la ricevuta del versamento, perchè mi sembra che sia piuttosto complicato effettuare tale versamento presso la Tesoreria provinciale quando si tratta di cittadini che abitano a cento chilometri di distanza. Basta dire « la prescritta tassa », poi il versamento si effettua dove si vuole.

S A N T A R E L L I . Ma questo sarà indicato dal regolamento, non c'è bisogno che lo dica la legge!

M U R D A C A . Il regolamento potrà stabilire la somma, ma io parlo dell'ufficio dove questa somma deve essere pagata e l'ufficio è la Tesoreria provinciale che si trova nel capoluogo della provincia. Se io mi trovo a cento chilometri dal capoluogo, devo andare a pagare lì?

S A M E K L O D O V I C I . Ma lo farà per vaglia postale indirizzato alla Tesoreria provinciale! L'importante è conoscere la somma e questa verrà precisata dal regolamento.

M U R D A C A . Ma io devo mostrare la ricevuta!

S A M E K L O D O V I C I . E mostrerà la ricevuta del versamento!

S A N T A R E L L I . Mi sembra di notare una certa contraddizione tra l'emendamento del Governo e il terzo comma dell'articolo 42; infatti il Governo parla di « domanda e del campione, corredati dai documenti necessari »; quando si è parlato di questi documenti e dove sono? Oltre alla ricevuta del pagamento, vi sono altri documenti di cui, però, non è traccia nel terzo comma?

S A M E K L O D O V I C I . Si potrebbe trattare di una perizia di parte! L'interessato potrebbe corredare la sua domanda di revisione col certificato di una perizia che egli stesso ha fatto eseguire.

S A N T A R E L L I . Però così com'è formulato il testo legislativo farebbe pensare che tali documenti sono obbligatori.

G R I M A L D I . Comunque l'osservazione cade perchè siamo tornati al testo originario.

S A N T A R E L L I . No, perchè il relatore accetta l'emendamento del Governo circa il termine.

M U R D A C A . Si tratta soltanto di modificare la durata di quel termine e portarlo da 60 a 90 giorni.

P R E S I D E N T E , *relatore*. A me interessava che risultasse chiaro un fatto, e cioè che il prelevamento del campione magari è fatto subito, ma poi lo stesso campione resta giacente in uno scaffale per chissà quanto tempo; quindi bisogna dare dei termini.

M U R D A C A . Il cittadino che ricorre deve avere le prove della validità del suo ricorso: non possiamo violare certi diritti!

S A N T A R E L L I . Però quando viene fatto il prelevamento si stenderà un verbale: potrebbe fare testo questo, allora.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. C'è un periodo fluttuante affidato alla cura delle parti, ossia la parte può saltare a piè pari i 15 giorni, perchè lo stesso giorno che riceve la comunicazione fa la domanda, oppure può utilizzare tutti interi i 15 giorni concessi. Ecco perchè si impone di dare un termine e di fare riferimento alla data di presentazione della domanda.

S A N T A R E L L I . Se questo è il dubbio, allora portiamo il termine a 120 giorni.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Il relatore è contrario alla fusione; attraverso la discussione che qui si è svolta — una disquisizione tra avvocati — il relatore ritiene di aderire alla proposta di lasciare il

quarto comma dell'articolo 42, cambiando le parole « dalla data del prelevamento del campione » con le altre « dalla data della presentazione della domanda » e portando, ovviamente, i 60 giorni a 90 .

In secondo luogo, il relatore accetta come trasferibili all'articolo 43 i primi due periodi dell'emendamento proposto dal Governo come fusione degli articoli 42 e 43. Cioè l'articolo 43, a giudizio del relatore, dovrebbe cominciare nella seguente maniera: « La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e di quelle che verranno emanate per l'esecuzione della medesima, è affidata al Ministero della sanità e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste secondo le rispettive competenze.

« Per l'esercizio di tale vigilanza da parte delle autorità sanitarie e degli organi e servizi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ».

S A N T A R E L L I . Ma che cosa dice questo articolo?

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* O accettiamo il testo della Camera o ci tuffiamo direttamente nella legge del 1962, numero 283! O si sostituiscono gli articoli 42 e 43 col testo proposto dal Ministero della sanità, oppure si passa ad esaminare l'ipotesi subordinata; però accettando la proposta principale, ci mettiamo in contrasto con quanto andiamo a stabilire con questa legge.

G R I M A L D I . Chiedo formalmente di tornare all'esame dell'articolo 42 del provvedimento in discussione, non avendolo ancora ultimato.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Accetto la proposta del senatore Grimaldi. Sarà bene, a questo punto, che il Sottosegretario alla sanità ci dica le intenzioni del Governo.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Ho appreso molto da questa discussione giuridica e in base a quanto ho appreso ritengo che spetti a me trarre la conclusione.

Quindi due sono le cose: o voi accettate la proposta avanzata dal Ministero della sanità e unificate gli articoli 42 e 43 in un solo testo di cui è stata data lettura, oppure si passa alla subordinata della quale parleremo.

Primo caso, cioè unificazione, cioè accettazione del testo governativo: secondo me, che non sono avvocato, tutto si incentra nel secondo comma del testo proposto dal Governo e cioè nel periodo che rileggo: « Per l'esercizio di tale vigilanza da parte delle autorità sanitarie e degli organi e servizi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 ». In questo modo salterebbero tutti quei riferimenti e quelle scadenze; oppure si passa alla subordinata e cioè restano gli articoli 42 e 43, però il Ministero della sanità vi propone questi altri emendamenti al quarto e al settimo comma dell'articolo 42. Ci metteremo d'accordo sulla decorrenza — a mio giudizio che la decorrenza del termine sia dalla data di ricezione o dalla data di presentazione della domanda non ha importanza sostanziale — che già voi volete emendare con l'elevazione da 60 a 90 giorni. Ovviamente la Commissione è libera di decidere come vuole, però noi insistiamo per non fissare una decorrenza fissa, perchè abbiamo la preoccupazione che i 60, come i 90 giorni non siano bastevoli all'Istituto superiore di sanità per fare gli accertamenti e le analisi che sono delicate, lunghe e richiedono molto tempo.

Sulla possibilità o meno di deterioramento del campione non c'è da preoccuparsi, perchè esso viene conservato per tre mesi, o per sei mesi.

Noi insistiamo, quindi, almeno per lo emendamento al quarto comma dell'articolo 42 nei termini indicati. Volete modificare questo emendamento, elevando da 60 a 90 giorni i termini? Fatelo pure, ma rimane questa perplessità da parte nostra che 90 giorni possano non essere sufficienti.

Quanto al settimo comma dello stesso articolo, che cosa significa « frode tossica »?

C A R E L L I . È possibile che vi sia della farina con *clavis purpurea.*

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Ma con quella dizione si può intendere tutto quello che si vuole. Per questo si è ritenuto di adottare una dizione più precisa, facendo riferimento a precisi articoli del codice penale.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Se non si stabilisce che in caso di reato doloso (perchè è a questo che vuole riferirsi il Ministero della sanità) si devono trasmettere immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria, sembra che noi con legge abbiamo stabilito in ogni caso una fase di accertamento amministrativo, prima di andare davanti all'autorità giudiziaria.

S A N T A R E L L I . Certamente. L'abbiamo detto, perchè è giusto che sia così. Lo spirito del disegno di legge approvato dalla Camera è questo.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Io mi sono già pronunciato in senso favorevole alla formulazione: « Il termine per l'esecuzione dell'analisi di revisione deve decorrere dal giorno della ricezione da parte dell'Istituto superiore di sanità della domanda ». Potrei accettare anche la dizione: « della ricezione del campione ». Quanto ai termini, sono d'accordo che le analisi debbano essere eseguite dallo stesso Istituto superiore di sanità entro il termine di 90 giorni.

S A M E K L O D O V I C I . Ma c'è il pericolo che 90 giorni (che diventeranno magari settanta prima che arrivi il campione) non siano sufficienti all'Istituto superiore di sanità per effettuare l'indagine.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Io direi di lasciare questo termine, anche per non essere troppo in contrasto con il Governo. Il Governo, infatti, ove non si accetti la prima soluzione, si accontenta dei due emendamenti all'articolo 42, lasciando l'articolo 43 com'è.

Il relatore non si pronuncia sul settimo comma dell'articolo 42, rimettendosi alla Commissione. Quanto al quarto comma dello stesso articolo, il relatore è favorevole a questa dizione: « Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine di 90 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Istituto stesso del campione ».

Io metterò innanzitutto ai voti questa proposta, sulla quale credo che il Governo sia d'accordo.

G R I M A L D I . Chiedo la parola per una dichiarazione di voto.

Signor Presidente, lei ha voluto rimettere in discussione una questione superata e conclusa. Io voterò contro la sua proposta, e ne spiego il perchè.

La Camera, fissando il termine di 60 giorni dalla data del prelevamento del campione, aveva computato in questi 60 giorni i primi 20 giorni, perchè il laboratorio d'igiene effettuasse l'analisi; i 15 giorni successivi, perchè l'interessato potesse ricorrere (e siamo a 35 giorni); e aveva lasciato all'Istituto superiore di sanità i rimanenti 25 giorni. Alla Camera si era ritenuto, presente credo anche il Sottosegretario per la sanità, che questi 25 giorni dalla data di prelevamento del campione fossero sufficienti. Noi abbiamo interpretato una preoccupazione del Ministero della sanità, considerando pochi questi 25 giorni. Avevamo però come punto di partenza, acquisito, nel disegno di legge votato alla Camera, un fatto certo, e cioè la data di prelevamento del campione. Io cittadino che subisco il rigore della legge ho il diritto di conoscere entro quanti giorni il procedimento a mio carico si dovrà esaurire. Quella data era certa in quanto esiste il verbale di prelevamento del campione che viene consegnato all'interessato. Per venire incontro alla preoccupazione del Governo, abbiamo proposto di portare addirittura a 90 giorni il termine.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* . . . che, aggiunti ai 35, fanno 125.

G R I M A L D I . Ora, noi vogliamo avere la certezza della data dalla quale decorrono i 90 giorni. E questa certezza l'abbiamo in un solo modo: partendo dalla data di presentazione del documento. Lei, signor Presidente m'insegna, e tutti sappiamo, che per la denunzia Vanoni vale la data di spedizione. Per qualsiasi ricorso amministrativo fa fede la data di spedizione. La data di arrivo vale solo per i concorsi; soltanto questa eccezione c'è nel diritto italiano. Vorrebbe lei forse che noi considerassimo questo come un concorso?

Ricordo ai colleghi la volontà che è stata espressa di confermare in sede di voto questo atto di giustizia e di chiarezza.

S A N T A R E L L I . A me sembra vi sia un'evidente contraddizione tra il suo emendamento ed il disposto del comma. Appare chiaro che con la presentazione della domanda di revisione al medico provinciale e la decorrenza dei 60 giorni dal ricevimento del campione, veniamo ad ammettere la possibilità per il medico provinciale di mandare il campione quando vuole. Dovremmo stabilire allora che la domanda va presentata direttamente all'Istituto.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti l'emendamento da me presentato al quarto comma del quale ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Propongo il seguente emendamento: « Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di revisione ».

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dal Sottosegretario Volpe, perchè con esso si assicura all'Istituto superiore di sanità il tempo materiale sufficiente.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo sostitutivo del quarto comma con il seguente altro comma: « Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di revisione ».

(*È approvato*).

Al settimo comma vi è un emendamento presentato dal Governo inteso a sostituire l'intero comma con il seguente: « Il medico provinciale, qualora si tratti di delitti previsti dal capo II e dal capo III del titolo VI del libro II del codice penale, trasmetterà immediatamente le denunzie all'autorità giudiziaria ».

S A N T A R E L L I . Sono contrario a questo emendamento. Nel testo della Camera è detto infatti: « Qualora, invece, si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute pubblica, il medico provinciale trasmetterà immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria ». Non vedo che cosa si possa volere di più! Non comprendo quale sia il pericolo che si corre. Dobbiamo salvare il diritto del cittadino a « sanare » l'infrazione in via amministrativa. Sono pertanto favorevole al mantenimento del testo della Camera.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 41 che avevamo prima lasciato in sospeso, essendo stato nel frattempo accertato dai nostri uffici competenti che non esiste ancora il regolamento di esecuzione.

(*È approvato*).

Essendo stato praticamente respinto lo emendamento proposto dal Sottosegretario Volpe, tendente alla sostituzione degli articoli 42 e 43 con un unico testo, proseguiamo nell'esame dell'articolo 42.

M U R D A C A . Per quanto riguarda l'articolo 42, debbo far rilevare alcune imperfezioni. La dizione dell'ultima parte del sesto comma non è certo felice, perchè non è il medico provinciale che può adottare i

provvedimenti di cui all'articolo 44, bensì il magistrato. Semmai dovremmo dire: « ai fini... ».

C A R E L L I . Oppure: « per la finalità della norma di cui all'articolo 44 ».

M U R D A C A . Inoltre, il comma settimo è, a mio avviso, veramente pleonastico rispetto al Codice: « Qualora, invece, si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, il medico provinciale trasmetterà immediatamente le denunce all'autorità giudiziaria ».

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Nell'articolo 44 si fa riferimento all'articolo 42. Inoltre, quanto lei ha affermato poc'anzi, non è così semplice come può sembrare, perchè la legge attribuisce certi poteri anche ad organi amministrativi (patenti, eccetera). La questione preoccupa in questo caso soprattutto per il fatto che nell'articolo 44 si prevede addirittura l'arresto fino ad un anno. Ora, è logico che questa norma sia collegata con il sesto comma dell'articolo 42; però, se accettiamo il testo per cui dovrebbe trattarsi di un nuovo tipo di reato in quanto è prevista una pena autonoma, la frode in commercio diventerebbe un reato concorrente; se invece accettiamo quanto propone il Ministero della sanità, saremmo costretti a togliere questo caso di particolare gravità in quanto modificheremmo il Codice penale e il magistrato non saprà più se applicare le pene previste dal Codice penale oppure quelle previste dall'articolo 44. Questo è un problema giuridico rilevantissimo.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Qual'è la conclusione?

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* O lasciamo il testo così com'è, oppure sconvolgiamo tutto il sistema.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Quindi è preferibile non modificare il testo.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Comunque è opportuno tenere presente l'osservazione del senatore Murdaca e cioè che ci assumiamo la responsabilità di affidare al medico provinciale del luogo il compito di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 44.

S A N T A R E L L I . Questo punto è già stato chiarito. Infatti all'articolo 45 si dice: « Fuori dei casi previsti dal settimo comma dell'articolo 43, il medico provinciale del luogo ove ha sede l'impresa a carico della quale si procede, invita il legale rappresentante della stessa a definire il contesto in via amministrativa.

Il medico provinciale stabilisce la somma da versarsi da parte del trasgressore, a norma delle disposizioni contenute nel precedente articolo 44... ».

M U R D A C A . Ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Dopo quanto è stato detto dai nostri colleghi giuristi, prego il rappresentante del Governo di non insistere sull'emendamento proposto.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Non insisto, però mi sia permesso di dire che, non accogliendo l'emendamento proposto dal Governo, la frode tossica viene trattata alla stessa stregua delle altre frodi. Ora io vi chiedo: considerate la frode tossica come una frode comune? La frode in commercio sarà trattata come la frode tossica?

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* È un reato concorrente.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* No, perchè quando ho commesso una frode tossica, un attentato alla salute, credo che il medico provinciale debba denunciarmi all'autorità giudiziaria.

S A N T A R E L L I . Il comma settimo è chiarito nell'articolo 44: « Nei casi di

particolare gravità, previsti dal settimo comma dell'articolo 42, alla pena dell'ammenda è aggiunta quella dell'arresto fino ad un anno ». Quindi la frode tossica è trattata diversamente dalla frode comune.

C A R E L L I . Data l'importanza dell'argomento, propongo di rinviarlo alla prossima seduta.

V O L P E , *Sottosegretario di Stato per la sanità.* Signori miei, oggi assistiamo ad attentati alla salute, ci ammazzano e noi vogliamo condannare solo a 50 mila lire di ammenda? Fatelo pure!

S A N T A R E L L I . Non è così; e in sede legislativa lei non dovrebbe fare dichiarazioni di questo genere.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Ricordo agli onorevoli colleghi che il senatore Carelli, data la complessità della questione, ha avanzato una proposta di accantonamento dell'articolo, accantonamento peraltro che io limiterei al settimo comma soltanto, mettendo invece in votazione tutti gli altri.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* A me pare più opportuno accantonare tutto l'articolo.

P R E S I D E N T E , *relatore.* A mio avviso, poichè non vi è alcun coordinamento con gli altri commi, si potrebbe accantonare soltanto il settimo comma; tuttavia, se non si fanno osservazioni, possiamo accantonare l'intero articolo 42.

(*Così rimane stabilito*).

Metto ora ai voti l'articolo 43.

(*È approvato*).

Se non si fanno osservazioni, data l'ora tarda, il seguito della discussione del disegno di legge in esame è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari